



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate – Sezione Imposte sui Redditi
Viale XXI Aprile, 51 - Cap. 00162 Roma - Tel. 0644221 - fax 0644223202 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

PROT. N. 74609 DEL 7 MARZO 2016

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).”.

Preliminari direttive operative.

**AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA** **LORO SEDI**

**AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
GUARDIA DI FINANZA** **ROMA**

**AL COMANDO UNITA' SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA** **ROMA**

e, per conoscenza:

**AI COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA** **LORO SEDI**

**AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA** **ROMA**

**AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE
GUARDIA DI FINANZA** **ROMA**

1. Si richiama l'attenzione sul contenuto della **Legge 28 dicembre 2015, n. 208**, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 30 dicembre 2015 e consultabile mediante l'apposito *link* “Richiami attenzione” presente sul sito *intranet* dell'Ufficio Tutela Entrate di questo Comando Generale – III Reparto – accessibile tramite il portale istituzionale “Iride”.
2. Al riguardo, si rappresenta che la Legge n. 208/2015 ha introdotto alcune novità che impattano sull'attività operativa dei Reparti, concernenti, tra l'altro:
 - a. la **fiscalità locale** nel settore **immobiliare** (art. 1, commi da 10 a 28);
 - b. il regime di **tassazione forfetaria** previsto per le **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni** in forma **marginale** dall'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 111 a 113);
 - c. l'**estensione dell'applicazione del meccanismo del reverse-charge ai consorzi** (art. 1, comma 128);
 - d. la **modifica dei termini di decadenza dell'accertamento** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva (art. 1, commi da 130 a 132);

- e. l'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'entrata in vigore **della riforma delle sanzioni amministrative tributarie** introdotta con il **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158** (art. 1, comma 133).

Tra le numerose modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo di cui è stata anticipata l'applicazione, si richiama l'attenzione sulle **riduzioni** e sugli **arrotondamenti** alle **sanzioni** previste in materia di **scontrini** e **ricevute fiscali**.

In considerazione dei citati adeguamenti, è stato **predisposto** il **fac-simile aggiornato** del **processo verbale di constatazione degli illeciti in materia di scontrini e ricevute fiscali¹** (allegato 1), diramato con circolare n. 107000 in data 25 marzo 1998 di questo Comando Generale – III Reparto – nel quale, oltre ad essere stati modificati gli importi delle sanzioni pecuniarie, sono stati inseriti **nuovi campi** destinati al **rilevamento**:

- (1) per i controlli a **commercianti ambulanti**, della **tipologia²** e degli **estremi** dell'**autorizzazione** in base alla quale il soggetto esercita l'attività all'atto della violazione riscontrata;
- (2) nel caso di **esercizi commerciali con sede fissa** che:
 - (a) dispongono di **più punti vendita**, dell'**indirizzo** completo del luogo, comprensivo anche del numero civico, ove viene constatata l'irregolarità;
 - (b) risultino esercitare **più attività**, degli **estremi** della **licenza commerciale** relativa all'attività per la quale viene elevato il processo verbale.

L'acquisizione di tali ulteriori informazioni del contribuente ispezionato risponde a specifiche **esigenze conoscitive** evidenziate nel corso del confronto sviluppato a livello centrale con l'**Agenzia delle Entrate**, al fine di superare talune **criticità** riscontrate nell'applicazione della **sanzione accessoria** della **chiusura degli esercizi pubblici** per **reiterate mancate emissioni** di scontrini o ricevute fiscali;

- f. la **segnalazione all'Agenzia delle Entrate** dei **fatti oggetto di denuncia penale** ai sensi dell'**art. 331 c.p.p.** dai quali possa derivare un **provento illecito potenzialmente tassabile** (art. 1, comma 141); al riguardo:

- (1) sono stati avviati **contatti** con la **Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate** per coordinare gli effetti della nuova disposizione con l'**art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, che prevede l'**obbligo** per i **soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza**, nonché per gli **organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi** e per gli **organi di polizia giudiziaria** che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di **fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie** di **comunicarli alla Guardia di Finanza**, ritenendo che la disposizione introdotta dalla Legge n. 208/2015 abbia carattere **speciale** e un campo applicativo molto **più ristretto**;
- (2) **si richiamano** le indicazioni contenute, da ultimo, nel **foglio n. 47211/2016 in data 12 febbraio 2016** di questo Comando Generale – III Reparto – contenente le **linee di indirizzo** per uniformare le concrete modalità applicative dell'obbligo di **comunicazione alla Guardia di Finanza** dei **fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie** previsto dal menzionato **art. 36 del D.P.R. n. 600/1973**, da parte delle altre Forze di Polizia.

Si fa **riserva** di impartire **ulteriori indicazioni** all'esito dell'**interlocuzione** in atto con l'**Agenzia delle Entrate**;

¹ Disponibile in formato editabile sul sito intranet dell'Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale – III Reparto, accessibile tramite il portale istituzionale "Iride".

² Se trattasi di autorizzazione su posteggio fisso o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

- g. l'**abrogazione** dell'**art. 110, commi da 10 a 10-bis, del T.U.I.R.** in tema di deducibilità di costi e spese riferiti ad operazioni intercorse **con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata** (art. 1, comma 142);
- h. l'**eliminazione dell'elenco tassativo degli Stati o territori a fiscalità privilegiata** ai fini dell'applicazione della disciplina sulle **imprese estere controllate** (c.d. "*black list CFC*") e, contestualmente, l'adozione di un **criterio univoco per individuare i paradisi fiscali**, consistente nella presenza di un **livello nominale di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia** (art. 1, comma 142);
- i. l'**introduzione dell'obbligo** per le **multinazionali di predisporre e trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione "Paese per Paese"** ("*country by country reporting*") in materia di **prezzi di trasferimento** (art. 1, commi 145 e 146);
- j. la **soppressione della tassa sulle unità da diporto**, mediante l'abrogazione dell'art. 16, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 366);
- k. l'**innalzamento delle soglie** concernenti il **divieto di utilizzo del denaro contante** previste dell'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 898);
- l. **nuove misure** nel settore del **gioco pubblico** (art. 1, commi dal 918 al 948) riguardanti, tra l'altro:
 - (1) la riapertura dei termini della **procedura di emersione** introdotta dalla citata Legge n. 190/2014;
 - (2) norme sull'offerta da parte di **bookmaker non residenti** tramite i **centri di trasmissione dati** (C.T.D.);
 - (3) la **previsione** che le **sanzioni** previste in caso di **effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento**, ai sensi del comma 1, lettera o), dell'art. 12 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la Legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano **esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi**.

In proposito, si rimanda ai contenuti della circolare in **allegato 2**, con cui l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione Centrale Accertamento e Riscossione** ha fornito ai propri Uffici territoriali **istruzioni** per l'applicazione delle **sanzioni** in argomento, facendo rinvio, per quanto non espressamente ivi indicato, alle disposizioni impartite con la circolare n. 19453, in data 6 marzo 2014, diramata con il foglio n. 147609 in data 23 maggio 2014 di questo Comando Generale – III Reparto.

- 3. Per un sintetico **quadro d'assieme delle principali novità** di più diretto interesse e per le **preliminari direttive operative**, si rinvia alla **scheda in allegato 3** alla presente circolare, che codesti Comandi vorranno tempestivamente diramare a tutti i Reparti dipendenti.
- 4. Eventuali criticità o problematiche applicative potranno essere rappresentate, come di consueto, a questo Comando Generale – III Reparto.

d'ordine
IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Stefano Screpanti)

